

# REGOLAMENTO PER LE TESI ELETTRONICHE

D.R. 10 marzo 2016, n. 14044 - Emanazione

## **Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure da adottare per la raccolta, l'accessibilità e la conservazione delle tesi in formato digitale discusse presso l'Università di Pisa.
2. Le tesi oggetto del presente regolamento interessano i corsi di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato nonché gli elaborati finali per le lauree triennali, le tesine di master e dei corsi di perfezionamento.
3. Le tesi di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato devono essere fin dall'origine digitali ed essere inserite nell'archivio elettronico ed istituzionale di ateneo per le tesi ad accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità, denominato sistema Electronic Theses and Dissertations (di seguito sistema ETD).
4. L'inserimento degli elaborati triennali e delle tesine di master e perfezionamento nel sistema ETD non è obbligatorio e non sostituisce le normali procedure amministrative.
5. La versione definitiva della tesi deve essere caricata sul sistema ETD 6 giorni prima dell'inizio dell'appello di laurea e non può essere più modificata. Alla chiusura della procedura il sistema invia copia della tesi definitiva al relatore. Il relatore deve dare la propria conferma, tramite accesso al sito del sistema, della conformità e della validità della tesi per l'esame finale, 2 giorni prima dell'inizio dell'appello di laurea. Se la conferma viene negata, la tesi non può essere discussa.
6. La versione definitiva della tesi caricata sul sistema ETD deve essere integra ed è l'unica alla quale l'Università di Pisa fa riferimento per rilasciare, su eventuale richiesta degli interessati, la dichiarazione ufficiale di conformità da utilizzare in occasione di concorsi ecc.
7. Tutti coloro che inseriscono la propria tesi sul sistema ETD devono dichiarare che il contenuto e l'organizzazione della stessa sono opera originale da loro realizzata che non compromette in alcun modo i diritti di terzi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza dei dati personali.

## **Articolo 2 Frontespizio**

1. Il frontespizio della tesi è generato tramite il sistema ETD e, una volta sottoscritto, anche digitalmente, dal relatore, deve essere trasmesso alla segreteria studenti o post laurea nei termini e con le modalità previsti dalle specifiche procedure.
2. In caso di presenza di più relatori e/o tutor aziendali, devono essere tutti inseriti con i rispettivi riferimenti nel sistema ETD e la firma del frontespizio, anche digitale, deve essere apposta dal primo relatore accademico.
3. La firma del relatore ha valore di assunzione di responsabilità circa l'idoneità alla presentazione per l'esame finale della tesi depositata.
4. Possono assumere il ruolo di primo relatore i seguenti soggetti:
  - professori o ricercatori del/dei dipartimento/i di afferenza del corso di studio;
  - professori o ricercatori membri del consiglio di corso di studio, anche se non afferenti al/ai dipartimento/i di cui al punto precedente.

Nel caso in cui il primo relatore non rientri nelle categorie sopradette, è necessaria una preventiva delibera autorizzativa da parte del Consiglio di corso di studio.

## **Articolo 3 Limiti all'accessibilità alle tesi**

1. L'accessibilità alle tesi, o a parti di esse, presenti nell'archivio istituzionale dell'Università è limitata per un periodo di 70 anni qualora sussista almeno uno dei seguenti motivi:
  - a. edizioni critiche, documenti d'archivio, o anche semplici collazioni, traduzioni di opere delle quali esista solo una pubblicazione in lingua originale e rispetto alle quali l'editore/autore abbia vietato non solo la riproduzione ma anche la traduzione;

- b. utilizzo di immagini “proprietarie” di musei, collezioni private, archivi cinematografici... per la pubblicazione delle quali si richiedono permessi a pagamento;
  - c. utilizzo di immagini o altro materiale che sia strettamente legato alla segretezza militare o alla pubblica sicurezza;
  - d. tutte le volte che sono coinvolti diritti di terzi per i quali non risulta specifica autorizzazione.
2. L'accessibilità alle tesi, o a parti di esse, presenti nell'archivio istituzionale dell'Università è limitata per un periodo massimo di 36 mesi, eventualmente estendibile in specifici e motivati casi, qualora sussista almeno uno dei seguenti motivi:
- a. richiesta in essere di pubblicazione della tesi o di parti di essa a un editore o dichiarazione di essere in attesa di pubblicazione o manifestazione dell'intenzione di procedere in tal senso;
  - b. coinvolgimento di enti esterni, che vantino dei diritti temporanei su di esse e sulla loro pubblicazione;
  - c. richiesta di tutela brevettuale.
3. Allo scadere dei periodi di cui ai commi 1 e 2 la tesi viene comunque resa liberamente consultabile.
4. Qualora la tesi presenti elementi di innovazione per i quali si intenda attivare la procedura di tutela, la richiesta di brevetto può essere inoltrata solo prima di qualsiasi comunicazione al pubblico, quindi solo prima della discussione della tesi. Al momento della discussione tutte le pratiche per la richiesta di tutela brevettuale devono essere state espletate.
5. Lo studente deve specificare la motivazione della richiesta di secretazione (esclusivamente fra quelle previste) e questa deve essere convalidata dal relatore mediante apposita sottoscrizione. Deve, inoltre, allegare la necessaria ulteriore documentazione a corredo. Con la medesima modalità, l'interessato può rimuovere in anticipo la secretazione.
6. Per poter inserire dati sensibili (inerenti la salute, l'orientamento sessuale, il pensiero politico, il credo religioso...) all'interno della tesi è necessario acquisire la preventiva liberatoria alla pubblicazione dai soggetti terzi interessati, da archiviare anch'essa in un'area riservata del sistema ETD.

#### **Articolo 4 Obblighi per dottorandi e specializzandi**

1. I dottorandi e gli specializzandi, al momento di presentare la domanda per l'esame finale, devono rilasciare una dichiarazione analoga a quella prevista all'allegato 1 <http://www.unipi.it/ateneo/governo/regolament/ateneo/did-ric/ALLEGATO-1.pdf> del presente regolamento.
2. Il deposito delle tesi di dottorato presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Firenze e Roma è effettuato a cura dell'Università secondo le disposizioni per il deposito legale dei documenti informatici, emanate dagli enti suddetti con un regolamento apposito successivo alla legge 15 aprile 2004, n. 106 e al relativo regolamento attuativo (DPR 3 maggio 2006, n. 252).
3. Conformemente alla regolamentazione prevista per la consultazione delle tesi di dottorato presso le biblioteche nazionali centrali, è attivato presso l'ateneo un punto controllato di consultazione anche nel periodo in cui la tesi sia eventualmente sottoposta a secretazione, fatto salvo l'assolvimento preliminare delle procedure relative ai brevetti.

#### **Articolo 5 Altri elaborati finali**

1. Per la presentazione degli elaborati finali per le lauree triennali e le tesine di master e dei corsi di perfezionamento non è necessario seguire l'iter amministrativo presso la segreteria studenti o post laurea previsto per le altre tipologie di tesi; essi non devono essere immessi nel sistema ETD prima della discussione, ma possono essere depositati immediatamente dopo essere stati discussi.
2. I lavori sono accettati nel sistema ETD soltanto se gli autori, in accordo con i docenti relatori o tutori, autorizzano l'accessibilità totale del testo.

3. Per l'accettazione è necessario che gli autori compilino in ogni sua parte un apposito modulo, firmato anche digitalmente dai loro relatori/tutori, al solo fine di attestarne l'avvenuta discussione.
4. Il modulo deve essere trasmesso al Sistema Bibliotecario di Ateneo prima di accedere al sistema ETD per l'immissione dei lavori nel data base elettronico.

#### **Articolo 6    Norme transitorie e finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello del decreto di emanazione.
2. Il regolamento è pubblicato sulla pagina web di ateneo dedicata ai regolamenti.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle leggi vigenti in materia.